

STATUTO

IL LENTISCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LA SPEZIA SP VIA GIANTURCO 23

Numero REA: SP - 119710

Codice fiscale: 01329710113

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-05-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A' ATTO N 4084 REP. N. 3245 PAGE.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

NORME APPLICABILI

Articolo 1

Costituzione e sede sociale

E' costituita la società cooperativa denominata "IL LENTISCO" Società Cooperativa Sociale - ONLUS.

La Società ha sede in Comune di La Spezia e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Articolo 2

Durata della società

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Articolo 3

Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4

Scopo sociale

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell'art. 45 della Costituzione Repubblicana e dell'art. 2511 del codice civile.

Lo scopo mutualistico che i soci operatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali sviluppando tutte le attività utili e/o necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 1 della Legge n. 381/1991 punto "B", svolgendo attività diverse - agricole, industriali, commerciali, manifatturiere o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, secondo le scelte e le modalità del lavoro decise dagli stessi, così come previsto dalla Legge n. 142/2001 e normato da apposito regolamento interno; a tal fine potrà svolgere la propria attività, sia in proprio, sia per terzi privati, nazionali ed esteri, sia per Enti Pubblici; partecipando a gare, appalti, licitazioni, trattative private o con la stipula di convenzioni, ivi com-

Placido Crude

[Signature]

prese le convenzioni di cui alla Legge n.68/1999.

La Società Cooperativa, oltre che con i propri soci, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in relazione all'attività lavorativa da svolgere, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana, secondo le modalità di cui all'art.23 del presente statuto.

La Società Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Perciò stesso, la Cooperativa potrà aderire ad Associazioni Nazionali di rappresentanza e tutela del mondo cooperativo, nonché ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Articolo 5

Oggetto

La Società Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- lavori di pulizia in genere, compresi, nei limiti di legge, quelli di nettezza urbana;
- riassetto, facchinaggio/manovalanza, trasporto/trasloco/movimentazione;
- servizi antincendio e sicurezza, guardianaggio armato e non;
- fornitura di servizi di portierato fiduciario, reception, sorveglianza non armata, presso terzi, compresa messa a disposizione di autisti;
- fornitura di servizi tecnici ed amministrativi, supporto alle attività delle aziende, segreteria, controllo accessi, compresi i servizi di call-center;
- gestione di servizi di mail box ossia: fotocopiatrice, recapito postale. Servizi fax, domiciliazione, gestione logistica, magazzinaggio, imballaggio, spedizione anche con eventuale consegna diretta all'utente;
- effettuazione di registrazione e riordino archivi;
- organizzazione e gestione corsi di informazione e formazione professionale;
- gestione di autorimesse e autoparcheggi pubblici e privati, compresa l'attività di ausiliari del traffico con la gestione e la riscossione delle relative sanzioni, servizio di affissioni pubbliche;
- servizio di rilevazione dati e la gestione di utenze per la distribuzione di energia elettrica, di gas, di acqua, la lettura di contatori, l'emissione e l'incasso di bollette; l'assistenza e la manutenzione di impianti elettrici, idrici e del gas per conto delle aziende erogatrici o di privati;
- servizi ecologici, rilevazione, gestione di reti fognarie,

pulizie e disinquinamento, opere di bonifica di terreni, specchi acquei e di altre aree; _____

- esercizio, mediante complessa organizzazione tecnico-amministrativa e studi di fattibilità, di attività di assistenza, gestione, manutenzione, promozione, realizzazione di impianti, di opere di ingegneria e di sistemazione fondiaria o agraria, di infrastrutture, nonché attività ausiliarie alle precedenti, piani di escavazione e gestioni di agri marmiferi e di cave in genere; _____
- promozione di studi, ricerche, inchieste ed indagini statistiche per quanto attiene alla pianificazione urbanistica e territoriale, l'ottimizzazione delle risorse ambientali, l'elaborazione di stati territoriali; la realizzazione e gestione di discariche, raccolte e smaltimenti di rifiuti, compresi tossici e speciali; il servizio e la gestione di impianti di riciclaggio dei rifiuti e attività connesse; _____
- piccola carpenteria; _____
- installazione e manutenzione segnaletica stradale sia orizzontale che verticale e di elementi di arredo urbano; _____
- realizzazione di piccoli lavori edili in genere e di intervento all'interno di fabbricati; _____
- gestione e manutenzione di impianti di illuminazione ed energia; _____
- gestione e manutenzione di impianti idrici compresa fornitura ad utenti; _____
- montaggi, manutenzioni, riparazioni e conduzione di impianti tecnologici, tecnici e meccanici civili, industriali e navali anche subacquei; _____
- gestione cimiteri; _____
- conduzione di aziende agricole e forestali, nonché di coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche e gestioni boschive con svolgimento di ogni attività connessa alla conduzione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa trasformazione e confezione dei prodotti ottenuti dalle coltivazioni ed attività suddette; _____
- manutenzione e protezione, di parchi, giardini, aree a verde pubblico e privato e delle aree di rispetto naturalistico in genere, ed aree boschive; _____
- gestione e conduzione di pubblici esercizi; commerciali, ricreativi e ricettivi di qualsiasi genere, ed esercizi di ristoro, quali bar, ristoranti, centri e circoli ricreativi, ostelli e spiagge; _____
- progettazione, sviluppo, gestione e servizi accessori per attività culturali e di accoglienza per eventi in genere; _____
- progettazione, sviluppo e gestione di attività turistiche e naturalistiche in genere anche con l'utilizzo di guide specializzate; _____
- vendita, intermediazione, noleggio e manutenzione di imbarcazioni e di natanti in genere per qualsiasi tipo di attività nautiche; _____

Plano de lavoro

[Signature]

- attività di gestione di porticcioli turistici e servizi connessi all'attività di portistica nautica relativa all'attività di diporto; _____
 - smaltimento e trasporto di ogni tipo di rifiuto, dei residui di attività di produzione, di fanghi civili ed industriali in ogni possibile forma e commercializzazione dei prodotti di tale attività; _____
 - stoccaggio, recupero, riutilizzazione, riciclo e commercializzazione di ogni tipo di rifiuto e di residuo solido, liquido o gassoso; _____
 - smaltimento e trasporto alle discariche dei materiali di risulta delle demolizioni, compresi quelli speciali; _____
 - assunzione di appalti per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di fabbricati e impianti a qualunque destinazione e per la agroforestazione, per la realizzazione di impianti sportivi, di opere di urbanizzazione, di acquedotti, di gasdotti, di oleodotti, di elettrodotti, di fognature, di ponti, di strade, di impianti di pubblica illuminazione, di parcheggi, di impianti ecologici e di smaltimento e comunque di tutte le opere relative a fabbricati civili, industriali e a manufatti di ingegneria, anche marittima; _____
 - costruzione, riattazione, ristrutturazione, demolizione, pitturazione, manutenzione, conservazione, restauro e commercializzazione di immobili ad uso abitativo, commerciale, industriale, gestione di immobili di proprietà sociale; _____
 - attività di movimento terra; _____
 - attività di trasporto in genere, anche per conto terzi, compresi i trasporti eccezionali e speciali, anche al di fuori dei confini di Stato; _____
 - acquistare, permutare, vendere immobili ed aree. _____
- La Cooperativa potrà, ancora, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e di terzi, effettuare: _____
- attività e servizi di riabilitazione; _____
 - gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; _____
 - servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola od altre strutture di accoglienza; _____
 - attività di formazione e consulenza; _____
 - attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; _____
 - attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti. _____
- Inoltre la Società Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali: perciò, a titolo e-

semplificativo, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, incluse le assunzioni di partecipazioni societarie, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e attinenti comunque, indirettamente o direttamente, ai medesimi.

La Cooperativa si propone di svolgere le suddette attività sia direttamente che in associazione con terzi, ovvero conto terzi sia in Italia che all'estero.

La Cooperativa si prefigge anche lo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ai sensi della Legge n.59 del 31/01/1992.

La Cooperativa può partecipare ai pubblici appalti secondo le modalità di legge.

TITOLO III

SOCI

Articolo 6

Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche, normodotate e diversamente abili aventi capacità di agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale o che comunque, previa idonea formazione, possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. Ai sensi della Legge 381/1991, e come dalla stessa normati, possono essere ammessi soci volontari. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa. L'ammissione pertanto deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, e non deve compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa; a tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

I soci cooperatori:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, secondo le modalità definite dall'apposito regolamento interno.

Se la cooperativa è costituita da almeno nove soci, possono essere ammesse quali soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o che siano soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Inoltre, possono essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, altri enti, società e soggetti diversi, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 della Legge n.59/1992, la Cooperativa potrà avvalersi delle relative forme di finanziamento.

Nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 2526 c.c. potranno essere emessi strumenti finanziari.

Nel caso in cui la Cooperativa intenda avvalersi delle facoltà individuate in uno o più dei tre commi precedenti, dovrà preventivamente approvare apposito regolamento che disciplini gli obblighi e i diritti dei soggetti, in conformità alle vigenti normative.

Articolo 7

Ammissione a socio

Chi intende essere ammesso come Socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale;

2. l'indicazione della sua effettiva attività lavorativa, della capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo di rapporto di lavoro che il socio intende instaurare con la Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari; _____

3. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge; _____

4. la dichiarazione di impegno ad attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali; _____

5. la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 40 del presente statuto; _____

6. per i diversamente abili, art.4 Legge n.381/1991, documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione, attestante le effettive condizioni, fatto salvo il diritto alla riservatezza. _____

Nella domanda di ammissione, le persone giuridiche, qualora possano aderire alla cooperativa, oltre a quanto previsto per i soci cooperatori, compatibilmente con il loro stato di persone giuridiche, dovranno altresì indicare i soggetti che la rappresenteranno e produrre copia della delibera avente ad oggetto la domanda di ammissione a socio con l'individuazione del mandatario. _____

Spetta all'organo amministrativo richiedere la documentazione ulteriore eventualmente necessaria per verificare se ricorrano, o meno, cause di contrasto o incompatibilità della domanda di ammissione agli scopi e alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo. _____

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale anche ai sensi dell'art.26. _____

Ove esista un Amministratore unico, le competenze di cui al comma precedente spettano all'Assemblea dei soci, che sarà allo scopo prontamente convocata dall'Amministratore unico.

Con riferimento ai soci cooperatori, la delibera di ammissione può stabilire la tipologia del rapporto mutualistico che viene instaurato con la cooperativa ai sensi del precedente art.4, penultimo comma. _____

La delibera di ammissione verrà comunicata tempestivamente all'interessato e sarà annotata al libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 8 e secondo le modalità ivi individuate. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. _____

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la delibera e comunicarla al soggetto interessato. Quest'ultimo, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere all'organo amministrativo che sulla propria domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Articolo 8

Obblighi dei soci

I Soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
- b) al versamento della tassa di ammissione, se prevista, non soggetta a restituzione e acquisita alla riserva legale indivisibile, come determinato dall'organo amministrativo;
- c) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
- d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- e) se soci cooperatori, a partecipare conferendo il proprio lavoro alla attività dell'impresa sociale in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa a partecipare alle assemblee e alla vita della Cooperativa rispettandone norme statutarie e regolamenti.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo, o dell'assemblea in caso di amministratore unico, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Articolo 9

Soci Speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura anche inferiore rispetto a quanto previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 24, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

Ai soci speciali si applicano le disposizioni in materia di recesso e decadenza di cui all'art. 15 e seguenti del presente statuto.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 18 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione

nei confronti del socio speciale secondo i termini, le modalità e le conseguenze previste dall'articolo 18. _____
Tutte le competenze attribuite dal presente articolo all'organo amministrativo spettano invece all'Assemblea dei soci laddove la cooperativa sia amministrata da un Amministratore unico. _____

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Articolo 10

Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della Legge n.59 del 31/01/1992. _____

Articolo 11

Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna. _____

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 20. _____

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile. _____

Articolo 12

Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo. _____

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. _____

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. _____

Articolo 13

Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti: _____

- a) l'importo complessivo dell'emissione; _____
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; _____
- c) il termine minimo di durata del conferimento; _____
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in _____

misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari.

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 14

Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 15

Perdita della qualità di socio

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione, decadenza e per causa di morte.

Articolo 16

Recesso

Oltre che per i casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o di altra natura, per qualsiasi causa e motivazione, sia stato risolto.

Allegato

[Signature]

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata. Spetta all'organo amministrativo, o all'assemblea in caso di amministratore unico, entro 60 giorni dalla domanda, constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso. _____
Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima. _____

Articolo 17

Decadenza

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo, o dall'assemblea in caso di amministratore unico, nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 e dall'articolo 8 ultimo comma oppure nel caso di sopravvenuta inabilità fisica, e per qualunque causa che impedisca al socio di partecipare validamente ai lavori dell'impresa sociale. _____
Qualora ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'organo amministrativo, o l'assemblea in caso di amministratore unico, ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fisica, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione. _____

Articolo 18

Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo o - qualora l'amministrazione della società sia affidata ad un Amministratore unico - dall'assemblea nei confronti del Socio: _____

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; _____
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;
- c) che si renda moroso nel versamento della tassa di ammissione e delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- d) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità fra quelle previste dallo Statuto all'articolo 6 o all'articolo 8 ultimo comma; _____
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; _____
- f) che commetta atti valutabili quali notevole inadempimento, come delimitato dall'articolo 1453 del C.C.; _____
- g) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo; _____
- h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia

stato risolto anche per inadempimento; _____
i) che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con diligenza il programma di formazione di cui all'articolo 9 e, pertanto, non abbia conseguito gli obiettivi che sono lo scopo del suo rapporto associativo; _____
j) che in qualunque modo arrechi danni alla Società Cooperativa; _____
k) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti. _____

Articolo 19

Effetti della perdita della qualità di socio _____
Il recesso, la decadenza e l'esclusione producono la loro efficacia con la delibera adottata dall'organo competente e con la conseguente trascrizione a libro soci. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'articolo 4 penultimo comma. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale, secondo quanto previsto dall'articolo 40 del presente Statuto. _____

Articolo 20

Rimborso delle quote

I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso del capitale effettivamente versato, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate ai sensi dell'art.7 Legge n.59/1992 o delle integrazioni effettuate a titolo di ristorno, nonché i dividendi eventualmente maturati di cui alla lettera d) dell'articolo 28; la liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. _____

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del c.c. _____

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio. _____

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale sociale assegnato al socio ai sensi dell'articolo 2545 sexies può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un massimo di cinque anni. _____

Articolo 21

Causa di morte del socio

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso di quanto stabilito nel precedente articolo si matura, nella misura e con le modalità medesime ivi previste, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Articolo 22

— Modalità del rimborso delle quote da parte degli eredi —
I Soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del Socio defunto, dovranno chiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi, indicati rispettivamente nei precedenti articoli 20 e 21. Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, se esistenti, alla riserva legale.

TITOLO VI

CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Articolo 23

Conferimento delle prestazioni di lavoro

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio viene disciplinata da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Detto regolamento stabilisce:

- a) le tipologie di rapporto instaurabili con i soci lavoratori;
- b) le prestazioni ed i relativi trattamenti economici e normativi;
- c) l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente o collaboratore;
- d) le ragioni in presenza del quale l'Organo amministrativo può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative dei soci, ed i relativi effetti;
- e) i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;
- f) il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge;
- g) le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

L'Assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto di quanto previsto dall'art.11 del D.P.R. n.601/1973 e comunque in proporzione alla quantità e qualità di lavoro che ciascun socio ha prestatato durante l'esercizio sociale. Le somme ripartite a tale titolo potranno anche essere destinate, sempre previa deliberazione dell'assemblea, all'aumento delle quote sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

TITOLO VII

RISTORNI

Articolo 24

Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'attribuzione di ristorni ai soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative effettuate a favore della Cooperativa, in conformità ai criteri stabiliti dal relativo apposito regolamento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- mediante corresponsione a titolo di integrazione delle retribuzioni;
- mediante aumento delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

BILANCIO

Articolo 25

Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - i. dai conferimenti sottoscritti dai soci ordinari cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta/00);
 - ii. dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci sovventori;
 - iii. dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) dalle somme eventualmente versate dai soci quale sovrapprezzo ai sensi del precedente articolo 8 lettera c);
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 28 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo o riserva costituito dall'assemblea

e/o previsto per legge.

Le riserve legali, statutarie e straordinarie di cui alle precedenti lettere c), d), e) sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto dello scioglimento.

Tale carattere di indivisibilità è in ogni caso attribuito e conservato alle riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del DLPCS 14 dicembre 1947 n.1577, del titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e dell'articolo 12 della Legge 16 dicembre 1977 n.904.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota di capitale sociale sottoscritta.

Articolo 26

Versamento delle quote sottoscritte

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate secondo le modalità previste dall'organo amministrativo o dall'assemblea in caso di amministratore unico.

Le azioni dei soci sovventori debbono essere versate totalmente all'atto della sottoscrizione.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori potranno essere trasferite purché interamente liberate e subordinatamente all'espresso gradimento della cooperativa nei confronti dell'acquirente.

Articolo 27

Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo o dell'assemblea in caso di Amministratore unico.

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve dare comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo o dell'assemblea in caso di amministratore unico, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dallo statuto per ammissione dei soci.

In caso di diniego dell'autorizzazione, si deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 (sessanta) giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 40. Il Socio che cede le proprie quote è da considerarsi dimissionario.

Articolo 28

Bilancio e destinazione dell'utile

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, nei vari elementi e documenti che lo compongono, in conformità ai principi di legge e alla vigente normativa.

Gli amministratori devono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici, illustrare le ragioni delle decisioni assunte in merito all'ammissione di nuovi soci cooperatori, documentare la prevalenza mutualistica ai sensi dell'articolo 2513 codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 24 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali, destinandoli:

a) nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art.12 della Legge 16/12/1977 n.904;

b) nella misura del 3% (tre per cento), ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti ai sensi dell'art.11 della Legge 31/1/1992 n.59;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della Legge 31/1/1992 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 25, mai divisibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art.12 Legge 16/12/1977 n.904.

L'Assemblea, peraltro, può altresì deliberare che la totalità dei residui attivi, al netto della quota di cui alla precedente lettera b) riservata al Fondo mutualistico, sia devoluta al fondo di riserva legale.

TITOLO IX

ORGANI SOCIALI

Articolo 29

Assemblea dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo;
2. nomina l'organo amministrativo;
3. procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
4. determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, ai sindaci e al soggetto incaricato del controllo contabile;
5. approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
6. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati del controllo contabile;
7. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale che siano riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

1. sulle modifiche dell'atto costitutivo;
2. sulla nomina, sostituzione e fissazione dei poteri dei liquidatori;
3. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 30

Convocazione

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, da comunicare ai soci tramite lettera raccomandata da inviare almeno otto giorni prima dell'adunanza o tramite altro mezzo scritto idoneo a dimostrarne l'effettivo recapito e ricevimento da parte di tutti i soci almeno sei giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove previsti.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Articolo 31

Quorum deliberativo

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei so-

ci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per le materie per le quali siano previste maggioranze qualificate a norma di legge o del presente statuto e salvo che per deliberare sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno un quarto dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

Articolo 32

Votazioni

Per le votazioni si procederà con il sistema della alzata di mano. Quando trattasi di deliberazioni riguardanti specifici riferimenti sensibili a persone fisiche, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto. Le elezioni in ordine alle Cariche Sociali potranno avvenire con maggioranza relativa anche per acclamazione.

Articolo 33

Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nell'Albo dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, non Amministratore, né Sindaco, qualora nominati, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di tre soci appartenenti alle medesime categorie di socio cooperatore o sovventore.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale delle assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia la quota posseduta.

Per i soci speciali valgono le limitazioni di cui all'art. 9. Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha, da uno a cinque voti, secondo quanto deliberato in sede di ammissione. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle Assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Per i soci sovventori si applicherà l'art. 13.

Articolo 34

Svolgimento delle Assemblee

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di questi da un socio eletto dall'Assemblea stessa con la maggioranza dei presenti.

L'assemblea può nominare un Segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. _____
Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto dal Notaio. _____

TITOLO X

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 35

Organo amministrativo

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di consiglieri da 3 (tre) a 7 (sette) elementi ed il loro numero sarà determinato di volta in volta dall'assemblea prima delle elezioni. _____

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. _____

Anche l'eventuale Amministratore Unico, potrà essere scelto anche tra soggetti non soci. _____

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a 3 (tre) anni. _____

Gli amministratori possono essere rieletti. _____

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. _____

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente che lo sostituisca temporaneamente in caso di assenza o impedimento. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. _____

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. _____

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva

della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Agli amministratori è affidata la gestione della società. Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'organo Amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali preventivi con le relative relazioni; in occasione del bilancio di esercizio, spetterà agli amministratori illustrare ai soci i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendano intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c., e nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dal presente statuto per sottoporli all'assemblea dei soci;
- d) deliberare sulla stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- f) deliberare sul conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti;
- g) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- i) nominare uno o più coordinatori, ed in generale, attribuire competenze e funzioni a soci e a terzi, anche conferendo loro procure speciali e/o generali, al fine di svolgere i compiti loro assegnati;
- j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati alla Assemblea generale.

In caso di amministratore unico spettano comunque all'Assemblea le competenze di cui alle lettere e ed h, del comma precedente.

In sede di nomina possono inoltre essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici inca-

richi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dagli articoli 2475, comma 5, e 2544 del codice civile.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Articolo 36

Sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Articolo 37

Potere di rappresentanza della Società

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore unico o, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio, nonché al Vicepresidente ed ai Consiglieri delegati, se nominati nell'ambito della delega.

TITOLO XI

CONTROLLI

Articolo 38

Collegio Sindacale

In presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1 c.c., ovvero per eventuale autonoma e facoltativa decisione della cooperativa, l'assemblea procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

I sindaci durano in carica 3 (tre) anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del

collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Articolo 39

Compiti del Collegio Sindacale; controllo contabile

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile, a meno che non sia stato all'uopo incaricato un Revisore contabile o una Società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.; nel caso in cui la Cooperativa non abbia nominato il Collegio Sindacale, il controllo contabile può essere comunque affidato a un Revisore contabile o ad una Società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato il collegio deve riunirsi al-

meno ogni novanta giorni.

TITOLO XII

CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

Articolo 40

Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio della Spezia, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D.Lgs n.5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Spezia che provvederà alla nomina dell'arbitro/arbitri.

TITOLO XIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 41

Nomina dei liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di un liquidatore, scegliendolo anche fra i soci, stabilendone i poteri.

Articolo 42

Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto ai fondi mutualistici costituiti ai sensi dell'art. 11 della Legge 59/92, dopo aver dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate ai sensi dell'art. 7 della Legge n.59/1992 o delle integrazioni effettuate a titolo di ristorno, nonché i dividendi eventualmente maturati ai sensi alla lettera d) del precedente articolo 28.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 43

Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare Regolamenti Interni, sottoponendoli all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Articolo 44

Rinvio alle leggi vigenti

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e le leggi speciali sulla Co-

operazione.

Articolo 45

Inderogabilità delle clausole mutualistiche

Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto agli articoli 4, 20, 25, 28, 42 sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

Gente bene

